

LEGE A PREVEDERE LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PRELIEVO DI 3 SETTIMANE, a pena della violazione dell'arco temporale massimo stabilito dal Legislatore (statale e regionale).

Né varrebbe addurre, a sostegno di tale comunque illegittima scelta, l'inverosimile assunto (cfr. D.A. n. 70 cit.) secondo cui la preapertura della caccia al Colombaccio - **limitatamente al 6 settembre 2014** - trarrebbe la propria ragion d'essere dalla necessità di evitare una eccessiva pressione venatoria sulla Tortora, "*...specie considerata in declino a livello europeo...*", in quanto è agevole e ragionevole replicare che se la popolazione di Tortora è in declino la misura di conservazione più logica, razionale ed efficace, sarebbe quella di chiudere totalmente la caccia alla specie e non certamente quella di estendere oltremisura il prelievo anticipato su un'altra specie (Colombaccio), sul quale peraltro si era già espresso negativamente l'ISPRA nel proprio parere (sin dal mese di maggio 2014).

I D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 ed il D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014, nella parte in cui prevedono il prelievo anticipato del Colombaccio nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014 sono pertanto illegittimi e vanno annullati.

## II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992, DEGLI ARTT. 17, COMMI 5 E 9; 18, COMMA 1, E 31, COMMA 10, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA IRRAZIONALITÀ' ED